



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 165 del 24/12/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 18 dicembre 2015, n. 439

Art. 14 della L.R. n. 37 del 22 maggio 1985 e s.m.i. Proroga coltivazione e recupero ambientale di cava di pietra da taglio in località "Gesù Maria o Petrarò" Fg. 20 ptc. 87-296-89-90-91 e fg. 21 ptc. 76-77-78-226-164-165-166-167-168 tutte quota parte, del Comune di Trani BT.

Ditta Musicco Raffaele - Via Torrente Antico, n. 4 - 76125 Trani BT- P.IVA 05801140723.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.; Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 128 /59 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di variazione del PRAE;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell' Ufficio Attività Estrattive, rinominato Servizio Attività Estrattive, all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. 1518 del 31 lug 2015 di approvazione adozione del modello organizzativo denominato

“MAIA”, modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale;

VISTO il DDPGR n. 443/2015 di adozione del precitato modello organizzativo “MAIA”, ai sensi dell’art. 42 co.2 lett.h, dello statuto della Regione Puglia;

VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12 ott 2015 (BURP 136 del 20.10.2015) di nomina del direttore del Dipartimento “mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio” nella persona dell’Ing. Barbara Valenzano;

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10 nov 2015 di conferimento dell’incarico di direzione ad interim della Sezione Ecologia all’Ing. Giuseppe Tedeschi;

VISTA la determinazione n. 405 del 24 nov 2015 del Dirigente della Sezione ad interim, recante: “Atto organizzativo interno e delega delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive, ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10”, all’Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- La ditta Musicco Raffaele (esercente) con Decreto n. 5/min del 17 gen 1991 e succ. Determinazioni n. 12/1999, n. 62/2002 e n. 48/2007, è stata autorizzata all’esercizio dell’attività estrattiva in loc. Gesù Maria o Petrarò del Comune di Trani BT su area pari oggetto, fino al 20 feb 2011;
- Nel corso dell’attività estrattiva autorizzata, l’esercente presenta istanza di V.I.A. al competente Servizio Ecologia Regionale che, con determina n. 619 del 30 nov 2007, esprime parere favorevole con prescrizioni;
- In data prot. 853 del 16 giu 2006, l’esercente deposita istanza di ampliamento dell’attività estrattiva su area a confine, ricomprendendo nel progetto l’area di cava in tutta la sua estensione areale, ovvero cava esistente ed ampliamento;
- Sull’istanza di ampliamento, comprensiva anche dell’area di cava in esercizio, è stato acquisito il parere di compatibilità dell’intervento estrattivo con le NTA del PAI, espresso dall’Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. 1692 del 26 feb 2007, del quale si terrà conto nel presente procedimento;
- Con la suddetta nota, l’AdB della Puglia comunica che non sussistono al momento condizioni di incompatibilità con le NTA del PAI e rappresenta, contestualmente, la necessità di verificare la presenza in progetto di opportuni sistemi di drenaggio, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, direttamente insistenti sull’area di cava e/o provenienti dalle zone a monte della stessa; evidenzia altresì la necessità di non intercettare la falda idrica sotterranea, di non trascurabile estensione, e di provvedere a colmare lo scavo, con materiale inerte comparabile a quello della originaria roccia in posto, nel caso in cui ciò avvenga, fino a quota superiore di 5 metri dalla superficie piezometrica della falda stessa;
- in data prot. A000154/28 set 2010/n.7852, l’esercente ha presentato istanza di proroga dell’autorizzazione alla coltivazione della cava in argomento, con riserva di integrare la stessa con la documentazione scritto-grafica di progetto;
- Con documentazione in atti prot. 7852 del 28 set 2010 è dichiarato che 1) l’area di cava in argomento non ricade in zona Sic e/o ZPS e/o aree protette; 2) il piano di coltivazione e recupero ambientale della cava è rimasto immutato rispetto al progetto autorizzato;
- L’area di cava non ricade in ATE di tipo A o B del Putt/p che la individua in ATE di tipo “E”;

- Con nota prot. 8390 del 5 giu 2013, attesa l'inerzia della ditta, si è provveduto a formale richiesta di documentazione integrativa;
- In data prot. 9686 del 23 ott 2014 il legale dell'esercente, Avv. Vincenzo Operamolla, comunica che il Sig. Musicco Domenico (comproprietario dei suoli), ha proposto una azione per acquisire il possesso dei suoli detenuti da Musicco Raffaele ed adibiti all'attività estrattiva;
- Con la stessa comunicazione informa che, al momento, il Giudice non ha accolto la suddetta domanda e, pertanto, il Sig. Musicco Raffaele detiene la esclusiva disponibilità dei suoli;
- In data prot. 8336 del 6 giu 2015 l'esercente deposita, per il tramite del proprio legale, copia autentica, con attestazione di definitività del 18 mag 2015, dell'Ordinanza del Tribunale di Trani - Sezione Civile n. 1997/2014 R.G. REP. 1370/015 del 5 mar 2015, con cui il Tribunale accerta che Musicco Raffaele risulta munito di regolare autorizzazione regionale in proroga per ulteriori anni 10 a seguito di istanza inoltrata il 22 set 2010, e rigetta ogni domanda di rilascio dei suoli, dichiarando che il Musicco è nel possesso dei suoli fino a scadenza dell'autorizzazione;
- In data prot. 10503 del 24 lug 2015 e succ. integrazioni, il proponente ha depositato in atti documentazione integrativa di progetto, in particolare il progetto di cava aggiornato;
- In data 18 nov 2015 prot. 15694, unitamente ai dati statistici di riferimento all'anno 2014, deposita in atti attestazione di sicurezza dei luoghi di lavoro e relazione di stabilità delle fronti di cava, in adempimento alle Ordinanze n. 2 e 3/2011;

Vista la documentazione scritto-grafica allegata all'istanza di proroga ed, in particolare, il progetto di cava adeguato/ aggiornato in atti prot. A00089/10503 del 24 lug 2015, dal quale emerge quanto segue: l'area di cava è inserita all'interno di un più vasto ed antico sito estrattivo e si estende su di una superficie di circa mq. 6.500 distinta in zona 1 per mq. 1.155 di cui residua area mq. 363, zona 2 per mq. 2.070 di cui residuo mq. 1.042 e zona 3 per mq. 3.220 di cui residuo mq. 2.592, per totale area residua pari a mq. 3.997. gli scavi in progetto si attesteranno a distanza di mt. 5 dai confini. La coltivazione è prevista per fasi, con inizio dal lotto meridionale (fase 1) dove lo scavo raggiungerà il fondo a circa mt. 19 s.l.m. con pareti di altezza mt. 7 e pedata intermedia di mt. 5;

Nella fase 2 sarà interessata la zona Nord-Occidentale, con le stesse modalità della fase 1, attraverso splateamenti successivi dall'alto verso il basso sino a circa quota di mt. 16 s.l.m.;

Nella fase 3 sarà interessata la zona residua nposta A nord-Occidentale, con le stesse modalità delle fasi precedenti, sino ad attestare il fondo cava a circa quota media mt. 26 s.l.m.;

Il materiale detritico prodotto nelle fasi di coltivazione sarà interamente utilizzato per il ritombamento parziale degli scavi e la realizzazione di rampe di accesso alla cava e viabilità interna, pertanto il recupero ambientale della cava sarà realizzato mediante ricolmamento parziale da eseguirsi contestualmente alle operazioni di coltivazione. Al coronamento delle operazioni di colmata, pari a circa mt. 5 di altezza) si distenderà un manto di terreno vegetale e impianto di uliveto;

VISTA la perizia giura, in atti prot. 15875 del 24 nov 2015, nella quale il tecnico dichiara, in particolare, che l'area non ricade all'interno di siti protetti ex L. 394/1991; non ricade in ATE di tipo "A" e/o "B" del Putt/p; la superficie piezometrica si attesta a quota 25 metri da piano campagna; il volume residuo del giacimento è di circa mc. 19.000; che necessita di circa anni 10 di tempo per portare a termine i lavori di coltivazione, salvo imprevisti;

VISTA la relazione Piano di gestione dei rifiuti ex D.Lgs. 117/2008 in atti prot. 15882/2015, con cui l'esercente ed il tecnico progettista dichiarano che l'attività estrattiva non produrrà rifiuti, intesi quali scarti di estrazione, al di fuori di quelli impiegati per gli interventi di recupero ambientale del sito stesso;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 1290/VIA/B7 del 07 feb 2003, con la quale si riferisce in merito alla non applicazione delle procedure di V.I.A. in caso di rilascio proroga e/o

trasferimenti di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali, in particolare le sentenze e/o ordinanze TAR Puglia - Bari nn. 2138/2005, 3948/2005, 3949/2005, 608/2007, 149/2008 e 317/2009;

Considerato che:

- l'area oggetto di cava è nella disponibilità del proponente, giusta ordinanza del Tribunale di Trani - Sezione Civile n. 1997/2014 R.G. REP. 1370/015 del 5 mar 2015, sopra richiamata
- l'area non ricade in zone protette e non ricade in ATE di tipo "A" oppure "B";
- il residuo giacimento ammonta a mc. 19.000 da coltivare in anni 10;
- l'attività estrattiva risulta avviata da decenni;
- il giacimento non risulta esaurito, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di proroga e successive integrazioni, e che sussistono motivati interessi di sviluppo economico a motivo della richiesta proroga;

Ritenuto di poter concedere alla ditta MUSICCO RAFFAELE la proroga dell' autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava in argomento;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLGS 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

Per delega del Dirigente della Sezione

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i., il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010, le direttive in materia, il Putt/p ed il PPTR vigente;

Visti gli atti di ufficio e la DGR n. 2463 del 23 novembre 2014 di abolizione del CTRAE;

Visto l'art. 14 della l.r. 37/85 e succ. mm.ii

VISTA la nota dell'AdB della Puglia prot. 1692 del 26 febbraio 2007;

Richiamata la nota del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio n. 1290/VIA/B7 del 7 febbraio 2003 e gli orientamenti giurisprudenziali in materia;

Preso atto della regolarità ed ammissibilità dell'istanza in oggetto e della documentazione di progetto;
Preso atto della soluzione progettuale aggiornata, in atti prot. 10503 del 24 lug 2015, ritenuta conforme alle direttive dirigenziali, dal punto di vista tecnico e amministrativo, nonché in termini di sicurezza, con le prescrizioni imposte con il presente provvedimento;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r 37/85 e s.m.i.,

DETERMINA

1. È autorizzata la proroga della coltivazione e recupero ambientale di cava di pietra da taglio ricadente in agro di Trani BT al fg. 20 ptc. l. 87p-296p-89p-90p-91p- e fg. 21 ptc. l. 76p-77p-78p-226p-164p-165p-166p-167p-168p (mq. 6.352), per le motivazioni espresse in narrativa, fino al 30 nov 2025 a favore della Ditta MUSICCO RAFFAELE Via Torrente Antico, n. 4 - P.IVA 05801140723

2. Sono autorizzare le opere di recupero e ripristino ambientale delle aree di cava in progetto,, secondo le modalità previste in progetto di cava adeguato/ aggiornato in atti prot. A00089/10503 del 24 lug 2015, e con le prescrizioni imposte con il presente provvedimento

3. Prescrizioni e obblighi ulteriori dell'esercente:

a. deve trasmettere alla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1.000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità delle fronti di cui alle Ordinanze dirigenziali n. 2 e 3 del 2011;

b. apporre all'ingresso della cava un cartello identificativo della cava, con le indicazioni di cui all' Ordinanza n. 1/2011;

c. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva, mediante bollettino di conto corrente postale n°60225323 intestato a "Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali". Copia dell'attestazione del versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - viale delle Magnolie, n.6/8 - Modugno BA;

d. deve condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di ripristino e recupero ambientale delle aree di cava secondo le modalità previste in progetto di cava adeguato/ aggiornato in atti prot. A00089/10503 del 24 lug 2015, ed alle prescrizioni imposte con il presente provvedimento;

e. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

f. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;

- g. prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava di cui al sub 3;
- h. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via Duomo, 33- 74100 Taranto, a norma dell'art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004;
- i. a garanzia dei lavori di ripristino e recupero, si stabilisce l'importo di EURO 25.000,00 (euroventicinquemila/00), come garanzia finanziaria, che può essere resa sotto forma anche fideiussoria, per l'adozione degli obblighi derivanti dall'autorizzazione stessa, in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia finanziaria non può essere svincolata se non dopo l'avvenuto collaudo ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85, il tutto con l'intesa che ove si proceda in danno per inosservanza della esecuzione dei lavori di recupero ambientale, la Società in questione è tenuta ad integrare, ove necessario, i costi effettivamente sostenuti;
- j. Il presente provvedimento è valido fino al 30 nov 2025, e potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
- k. il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero ambientale;
- l. l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
- m. è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno della cava, se non preventivamente autorizzato;
- n. la realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte della Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive, giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" dell'15.02.2011 prot. 785.
- o. il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- p. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, di tutela paesaggistica e ambientale, ecc., nonché gli esiti di eventuali procedimenti giudiziari in corso sull'area in oggetto;
- q. per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- r. la presente autorizzazione è personale e, pertanto, non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- s. deve comunicare alla Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- t. l'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;

4. Ulteriori Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

- a) prima dell'inizio dei lavori di coltivazione, verificare l'efficacia della recinzione lungo tutto il perimetro di cava e ove carente, intervenire con posa in opera di rete e paletti, oppure con muratura o rete e muratura, adeguata al contesto ambientale di riferimento e di altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra; realizzare il cancello di ingresso e apporre i cartelli ammonitori con la dicitura "Ciglio di Cava Pericoloso Avvicinarsi";
- b) condurre i lavori di coltivazione della cava come da progetto aggiornato in atti prot. A00089/10503 del 24 lug 2015 e con le prescrizioni, imposte di seguito e dagli Enti e/o Uffici intervenuti nel presente procedimento ai sensi di legge, che qui si intendono integralmente trascritte, in particolare:

- la distanza del ciglio superiore di scavo dalla linea di confine sarà mantenuta, compatibilmente con lo stato attuale dei luoghi, a misura di progetto;
 - la profondità dello scavo sarà realizzata nel rispetto delle opere in progetto;
 - L'estrazione del materiale sarà condotta con il metodo a gradoni intervallati da pedate, fino alla profondità di circa mt. 19/20 sotto piano campagna;
 - garantire il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo, in modo costante ed anche in fase di coltivazione, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;
 - garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere;
 - tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a precise disposizioni di legge;
- assicurare il divieto di accesso in cava agli estranei, a mezzo cartelli ammonitori recinzione, ingresso controllato, ecc. nel rispetto dell'art. 46 del D.P.R. 128/59;
 - porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori conseguenti all'attività di cava ed acquisire la relativa autorizzazione alla emissione delle polveri, ex D.lgs. 152 e s.m.i., ove previsto;
 - impedire fenomeni di accumulo e ristagno di acqua in cava;
 - l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, pertanto, non classificabili come "bosco", sarà oggetto di preventiva autorizzazione rilasciata dal servizio Foreste, ai sensi del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi"
- c) Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dall'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- d) Per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, l'Esercente deve utilizzare il materiale di scarto prodotto in sito e/o il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio, temporaneamente depositato all'interno della cava stessa. L'eventuale utilizzo di materiali provenienti dall'esterno cava deve essere preventivamente autorizzato da questo ufficio e/o da altra autorità competente;
- e) Sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, urbanistica, idraulica, acustica, ecc. ecc.;
- f) La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il preliminare parere favorevole dell'Autorità competente;
- g) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- h) La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- i) L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- j) Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- k) L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dall'Ufficio Attività estrattive e/o da altra Autorità competente, può comportare la sospensione,

la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da Leggi vigenti;

l) Il presente provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;

m) Il provvedimento è redatto nella forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

n) Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente del Servizio o suo delegato, ex l.r. 37/85 e s.m.i., ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

o) Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;

e) sarà notificato in copia alla Ditta MUSICCO RAFFAELE Via Torrente Antico, n. 4- 76125 Trani, al Sig. Sindaco del Comune di TRANI BT,

f) sarà trasmesso in copia al dirigente della Sezione Ecologia.

g) Il presente atto, composto da n° 12 facciate e un allegato, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio (delegato)

Ing. Angelo Lefons
